

Dal 1 aprile 2014

Qualificati

Livello	Retribuzione minima contrattuale			
	Minimo	E.d.r.	Ind.funzione	€/mese
7 Q	1.993,85	10,33	82,63	2.086,81
7	1.993,85	10,33	0,00	2.004,18
6	1.842,55	10,33	0,00	1.852,88
5	1.750,81	10,33	0,00	1.761,14
4S	1.653,99	10,33	0,00	1.664,32
4	1.615,48	10,33	0,00	1.625,81
3	1.545,61	10,33	0,00	1.555,94
2	1.466,17	10,33	0,00	1.476,50
1	1.180,90	10,33	0,00	1.191,23

Fonti:

Ip. acc. 7 Ottobre 2013.

dal 01/11/2013

Minimo conglobato

A decorrere dal 1° novembre 2013 l'indennità di contingenza è conglobata nel minimo di retribuzione.

Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.a.r.) - Mancata adesione alla bilateralità

A decorrere dal 7 ottobre 2013 in caso di mancata adesione alla bilateralità, l'azienda deve erogare ai lavoratori un elemento retributivo aggiuntivo (E.a.r.), pari a € 25 mensili per 13 mensilità, non riassorbibile, che ha riflessi su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, indiretti o differiti, escluso il t.f.r. ed è altresì tenuta all'erogazione diretta in favore dei lavoratori di prestazioni equivalenti a quelle erogate dalla bilateralità.

Per i lavoratori part-time tale importo è corrisposto in proporzione all'orario di lavoro mentre per gli apprendisti andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione.

Fonti:

Ip. acc. 7 Ottobre 2013.